

Accordo sulle modifiche statutarie di

Uni.C.A. – Cassa di Assistenza per il personale del Gruppo UniCredit

(ai sensi dell'art. 3.1.2 dell'Accordo programmatico di percorso dell'8 ottobre 2015)

Il giorno 4 febbraio 2017, in Milano

UniCredit/Aziende del Gruppo, nelle persone dei Sigg. Emanuele Recchia, Gianluigi Robaldo, Silvio Lops, Igor Dò, Cinzia Falcone, Marinella Rosato, Massimo Giovannelli, Miriam Travaglia, Flavia Di Felice, Annalisa Rizza, Giovanni Paloschi, Renato De Mattia, Gianpaolo Pierno, Antonio Saetta, Franca Giordano, Carlo Biella, Antonio Beraldi, Fabio Croci, Gianluigi Pistillo, Victor Martin, Fabrizio Rinella, Franco Scaccabarozzi, Monica Carta, Emanuela Grillo

e le Organizzazioni Sindacali FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA e UNISIN nelle persone dei Sigg.

FABI: Mauro Morelli, Stefano Cefaloni, Emanuele Amenta, Giuseppe Angelini, Felice Filippo Borsa, Giovanni Galli, Massimo Longoni, Marco Muratore, Aldo Quarantiello, Zanaboni Davide, Claudio Voghera, Paola Cogli Ciccarelli, Francesco Colasuonno;

FIRST/CISL: Pierluigi Ledda, Sandra Paltrinieri, Giancarlo Ticca, Maddalena Acquaviti, Patrizia Amico, Antonio Barbato, Nicola Bismuto, Gianluca D'Auria, Roberto Muzzi, Michele Pizziol, Renato Ronchin, Fabrizio Stanghellini, Paolo Tammaro, Gabriele Urzi;

FISAC: Elena Aiazzi, Marco Salvi, Roberto Ballini, Alfonso Botta, Francesco Franceschi, Vito La Francesca, Luisa Livatino, Paola Morgese, Caterina Serra, Gaetana Sicolo;

SINFUB: Pietro Pisani, Domenicantonio Valentini, Carmelo Cadili, Rosario Angelo Avigliano, Mario Castorina, Decio Bartolomeo, Roberto Caso, Antonio Dalicco, Luigi Spera;

UGL: Pietro Agrillo, Carlo Gagliardi, Alessandro Merlo, Gianfranco Pensabene, Mariano Marrone;

UILCA: Mariangela Verga, Guido Diecidue, Rosario Mingoia, Luciano Teresi, Giorgio Giovanardi, Salvatore Li Castri, Stefano Streccioni, Paolo Piccollo;

UNISIN: Roberto Vitantonio, Sergio Isella, Renato Carlo Bianchi, Flavio Varesano, Diego Turco, Fulvio Chiodo, Luca Betteni, Paola Ghilardi, Andrea Cavagna, Bruno Carta;

premessi che

- presso il Gruppo UniCredit è in essere Uni.C.A. - Cassa Assistenza per il personale del Gruppo UniCredit istituita, quale associazione priva di finalità di lucro, in attuazione del Protocollo per la realizzazione del Progetto S3 sottoscritto tra le Parti il 18 giugno 2002 e dei successivi Accordi 15 dicembre 2005 e 23 ottobre 2006, con la finalità di garantire e gestire, a favore dei propri iscritti e loro familiari, forme di assistenza sanitaria anche integrative del Servizio Sanitario Nazionale;

- in data 8 ottobre 2015 le Parti hanno sottoscritto l'Accordo Programmatico di Percorso (che qui si intende integralmente richiamato), nel cui art. 3, in adesione ai razionali del Piano Strategico 2018, ribaditi da ultimo nella Comunicazione del 13 dicembre 2016 (di avvio della procedura concernente le ricadute del Piano di Trasformazione 2019 del Gruppo UniCredit), condividendo l'assoluta priorità di procedere alla rivisitazione complessiva del sistema di welfare di Gruppo (perimetro Italia), adottando politiche e soluzioni che consentano di continuare ad assicurare adeguati livelli di protezione a tutti i dipendenti, garantendone la necessaria sostenibilità nel tempo e l'equità distributiva attraverso una serie di interventi, tra i quali il necessario adeguamento dell'assetto normativo e regolamentare di Uni.C.A. per efficientarne le attività istituzionali e i processi operativi;
- le Parti condividono quindi la necessità di apportare allo Statuto e al Regolamento di Uni.C.A. una serie di modifiche al fine di ottimizzarne il funzionamento, non solo attraverso l'adozione di semplificazioni di carattere operativo, ma anche con l'introduzione di nuovi istituti, nonché di adeguarne l'operatività, anche procedendo mediante un percorso che prevede più fasi realizzative;

le Parti concordano quanto segue:

Art.1

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art.2

- L'art.9 dello Statuto di Uni.C.A. viene modificato come segue:

“Art. 9 - Organi di Uni.C.A.

Sono Organi di Uni.C.A.:

1. l'Assemblea dei Delegati;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Presidente e il Vice Presidente;
4. il Collegio dei Revisori;
5. il Direttore.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori nonché il Direttore non devono trovarsi nelle cause di ineleggibilità e decadenza previste dagli artt. 2382 e 2399 del Codice Civile. Ad essi si applicano le previsioni tutte dell'art. 5 del DM 79/2007 e successive modifiche ed integrazioni purché compatibili.”

- L'art. 10 dello Statuto viene modificato come segue:

“Art. 10 – Assemblea dei Delegati

1. L'Assemblea dei Delegati è rappresentativa di tutti gli Iscritti/Iscriette; le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano i medesimi Iscritti/Iscriette.
2. L'Assemblea è organismo bilaterale e paritario composto da 50 delegati, di cui 25 designati dalla Capogruppo e 25 eletti su base territoriale, secondo le modalità stabilite nel Regolamento Elettorale.

3. I Delegati durano in carica quattro anni e scadono il 30 giugno dell'anno in cui viene sottoposto ad approvazione il quarto bilancio.
4. Il loro mandato è rinnovabile, per un massimo di due mandati consecutivi.
5. Per l'assolvimento dell'incarico, le cui modalità di svolgimento sono disciplinati nel Regolamento di Uni.C.A., non è previsto alcun compenso.
6. Ove in corso di mandato venga meno, per qualsiasi causa, un delegato, si fa luogo al subentro previsto dal "Regolamento Elettorale"; il delegato subentrante resta in carica sino a conclusione del mandato in corso.
7. L'Assemblea dei Delegati è convocata dal/dalla Presidente (in caso di sua assenza o impedimento, dal/dalla Vice Presidente), del Consiglio di Amministrazione su delibera di quest'ultimo, con avviso scritto ai Delegati, da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data prevista per la votazione. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e del luogo, giorno e ora di convocazione. Nel caso di convocazione con procedura d'urgenza il preavviso può essere ridotto a 7 giorni.
8. L'Assemblea dei Delegati è ordinaria e straordinaria.
9. Ogni delegato ha diritto a un voto.
10. L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, delibera l'approvazione del bilancio annuale e su tutti gli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.
11. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Delegati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei delegati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
12. L'Assemblea straordinaria è competente in materia di modifiche statutarie.
13. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei $\frac{3}{4}$ dei Delegati; in seconda convocazione, con i $\frac{2}{3}$ dei Delegati. L'Assemblea straordinaria delibera a seguito di accordo delle Parti istitutive:
 - a. a maggioranza assoluta le modifiche dello Statuto;
 - b. a maggioranza qualificata di $\frac{3}{4}$, e comunque non meno del 50% + 1 dei Delegati aventi diritto, lo scioglimento e la liquidazione di Uni.C.A., nonché la nomina del liquidatore in rappresentanza degli Iscritti/Iscritte e la destinazione del patrimonio residuo.
14. L'Assemblea dei Delegati è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua vece, dal Vicepresidente dello stesso Consiglio."

- L'art.11 dello Statuto viene modificato come segue:

"Art. 11 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è formato di nr. 18 componenti, ridotto a nr. 16 a far data dal 1° luglio 2020.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione sono designati, per la metà del loro numero, dalla Capogruppo e per l'altra metà eletti dagli Iscritte/Iscritte secondo le modalità fissate nel Regolamento elettorale, fermo che uno dei consiglieri elettivi è eletto dalla categoria dei Pensionati.
3. I componenti di origine elettiva devono appartenere alla categoria dei Dipendenti in servizio del Gruppo UniCredit e, nel numero di un componente, alla categoria dei Pensionati dello stesso Gruppo.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili per non più di un mandato consecutivo al primo. Ciascun mandato scade il 30 giugno del quinto anno, data entro la quale deve essere approvato il quarto bilancio deliberato.

NORMA TRANSITORIA

Il mandato in corso alla data di entrata in vigore del presente Statuto scadrà alla data del 30 giugno 2020 per una durata complessiva di 42 mesi.

5. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio di Amministrazione venga a cessare dalle sue funzioni nel corso del mandato:
 - a. se trattasi di componente designato dalla Capogruppo, la stessa provvede a designare il sostituto;
 - b. se trattasi di un componente elettivo, subentra il primo dei non eletti della lista di appartenenza del cessato o, in mancanza, altra persona eleggibile secondo le previsioni del Regolamento Elettorale;
 - c. il subentrante dura in carica fino alla scadenza del mandato del componente cessato dalle funzioni.

6. Per i Consiglieri iscritti ad Uni.C.A. quali dipendenti, costituisce causa di decadenza dalla carica la risoluzione del rapporto di lavoro; sono fatti salvi:
 - i casi di mobilità all'interno del Gruppo,
 - l'accesso alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà del Settore Credito,
 - per i Consiglieri elettivi, la cessazione dal servizio per pensionamento.

- L'art. 12 dello Statuto viene modificato come segue:

“Art. 12 - Competenze e modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria di Uni.C.A. salvo quanto lo Statuto riserva alla competenza dell'Assemblea dei Delegati. In particolare, fermi i poteri come sopra riconosciuti, spetta al Consiglio di Amministrazione:
 - attuare le disposizioni contenute nelle fonti istitutive ivi comprese lo scioglimento e la liquidazione di Uni.C.A.;
 - definire e attuare le iniziative e i programmi finalizzati al raggiungimento dello scopo sociale;
 - stabilire e adottare le disposizioni necessarie per il miglior funzionamento di Uni.C.A. e, in quest'ambito, provvedere anche all'eventuale stipula di contratti di lavoro, di collaborazione o di consulenza e alla determinazione del trattamento economico applicabile al personale di cui Uni.C.A. si avvalga;
 - stabilire le eventuali contribuzioni aggiuntive a carico delle varie categorie di Iscritti/Isclitte, ferme restando le misure delle contribuzioni definite negli accordi sindacali e/o nei regolamenti aziendali tempo per tempo vigenti;
 - redigere il bilancio annuale e la relazione accompagnatoria sull'attività svolta da Uni.C.A. nell'esercizio;
 - eleggere Presidente e Vice Presidente nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 13;
 - sottoporre all'Assemblea dei Delegati le modifiche statutarie rivenienti dalle fonti istitutive;
 - elaborare un regolamento di contabilità nel rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto e delle norme di legge tempo per tempo vigenti;
 - deliberare modifiche al Regolamento di Uni.C.A.;
 - deliberare la sospensione temporanea ovvero l'esclusione dell'Iscritto/Isclitta in caso di grave inosservanza delle norme statutarie e regolamentari e negli altri eventuali casi previsti dal Regolamento;
 - deliberare su richieste di assistenza presentate per esigenze particolari e straordinarie dagli Iscritti/Isclitte;

- definire procedure di controllo sulle domande di rimborso delle prestazioni sanitarie avanzate dagli Iscritti/Iscritte, con facoltà di demandarne l'effettuazione al Comitato Esecutivo o ad altro Organo collegiale ristretto nominato dal Consiglio stesso;
 - ridefinire i contenuti delle prestazioni in funzione dell'equilibrio tecnico/finanziario;
 - conferire al Direttore la facoltà di compiere determinati atti o categorie di atti con facoltà di delega;
2. promuovere azioni nelle sedi competenti a tutela dei diritti degli Iscritti/Iscritte nei confronti di soggetti fornitori di prestazioni e/o servizi. Il Consiglio di Amministrazione può procedere all'eventuale conferimento di speciali incarichi a singoli membri del Consiglio, o a Commissioni nominate dal Consiglio stesso (salvo quanto disposto dal presente Statuto), con facoltà di delega e fissandone le attribuzioni;
 3. Il Consiglio si riunisce ogniqualvolta il/la Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta scritta almeno un quarto dei suoi componenti e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in merito al bilancio annuale e predisporre la relazione accompagnatoria sull'attività di Uni.C.A.
 4. La riunione può svolgersi anche in "video/call conference" o con le eventuali altre modalità tempo per tempo indicate nel Regolamento. Quando la riunione avviene in "video/call conference", chi presiede la seduta e il Direttore devono essere presenti nello stesso luogo.
 5. Il Consiglio è convocato dal/dalla Presidente, con avviso da inviare mediante lettera raccomandata, con telegramma, in via telematica o con altri strumenti equiparati per legge, almeno sette giorni prima del giorno stabilito per la riunione; in casi d'urgenza, la convocazione può essere fatta anche per le vie brevi. Le riunioni sono valide anche nel caso di mancata convocazione nelle forme sopraindicate quando tutti i Consiglieri e Revisori siano presenti. La convocazione deve indicare luogo, giorno, ora della seduta e l'ordine del giorno.
 6. Per la validità delle delibere occorre la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del/della Presidente.
 7. Per le delibere attinenti i sotto indicati argomenti è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti il Consiglio:
modifiche al Regolamento;
proposte di modifica allo Statuto.
 8. Per le delibere attinenti i sotto indicati argomenti è richiesta la presenza di almeno due terzi dei componenti il Consiglio:
elezione del/della Presidente, del/della Vice Presidente;
conferimento delle deleghe al Direttore.
 9. Il Consiglio di Amministrazione, fermo quanto previsto dall'art. 15, può nominare un Segretario, anche al di fuori dei propri componenti, purché iscritto/iscritta a Uni.C.A., che svolga funzioni di supporto organizzativo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, curi la redazione dei verbali di riunione e la loro archiviazione.
 10. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, sottoscritto dal/dalla Presidente e, ove nominato, dal/dalla Segretario."

- L'art.13 dello Statuto viene modificato come segue:

"Art. 13 - Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il/la Presidente e il/la Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione di Uni.C.A., per 24 mesi, alternativamente, tra i Consiglieri designati, dalla Capogruppo e quelli eletti in rappresentanza dei Dipendenti in servizio, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione presa a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.

NORMA TRANSITORIA

In riferimento al mandato in corso alla data di approvazione del presente Statuto la cui durata è fissata in 42 mesi, il periodo di alternanza di cui al presente comma è stabilito in 21 mesi.

2. Il/la Presidente ha la firma sociale, rappresenta legalmente Uni.C.A. nei confronti dei terzi e in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
3. In caso di sua assenza o impedimento il/la Presidente è sostituito dal/dalla Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano per età.
4. Qualora, nel corso del mandato Il/la Presidente e Il/la Vice Presidente vengano sostituiti, i sostituti, nominati dal Consiglio di Amministrazione, restano in carica fino alla data in cui sarebbe scaduto il sostituito."

- L'art.14 "Comitato Esecutivo" dello Statuto sarà abrogato a far data dall' 1/7/2020.
- L'art.15 dello Statuto viene modificato come segue:

"Art. 14 - Collegio dei Revisori

1. Il controllo della gestione di Uni.C.A. viene esercitato dal Collegio dei Revisori composto da 4 componenti effettivi e 2 supplenti, dei quali:
2. 2 effettivi e 1 supplente nominati dalla Capogruppo;
3. 2 effettivi e 1 eletti dagli Iscritti/Iscritte con le modalità previste dal Regolamento elettorale; tra gli eleggibili possono rientrare anche Revisori non dipendenti né in servizio né in quiescenza di azienda aderente ad Uni.C.A.
4. I componenti del Collegio di Revisori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge, ivi compresa l'iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili; per essi altresì non devono ricorrere le cause di ineleggibilità e di decadenza previsti dall'art. 2399 Codice civile.
5. Il Collegio elegge al proprio interno un/una Presidente, nominato, per 24 mesi, alternativamente, tra i componenti designati dalla Capogruppo e quelli di origine elettiva.

NORMA TRANSITORIA

In riferimento al mandato in corso alla data di approvazione del presente Statuto, il periodo di alternanza di cui al presente comma è stabilito in 21 mesi.

6. I componenti del Collegio dei Revisori restano in carica per quattro anni e sono nominabili/eleggibili per non più di un mandato successivo al primo.

NORMA TRANSITORIA

Il mandato in corso alla data di entrata in vigore del presente Statuto scadrà alla data del 30 giugno 2020.

7. Nel caso in cui un componente effettivo del Collegio venga a mancare, per qualsiasi causa, gli subentra il componente supplente designato.
8. Per i Revisori iscritti ad Uni.C.A. in qualità di dipendenti, costituisce causa di decadenza dalla carica la risoluzione del rapporto di lavoro: sono fatti salvi:
 - i casi di mobilità all'interno del Gruppo,
 - l'accesso alle prestazioni della Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà del Settore Credito,
 - per i Revisori elettivi, la cessazione dal servizio per pensionamento.

9. Il Collegio dei Revisori assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione di Uni.C.A., esercita il controllo sulla gestione economica, finanziaria e contabile della stessa ed esplica le funzioni di cui agli articoli 2403 e seguenti Codice Civile. in quanto applicabili. Al Collegio è altresì attribuito il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis Codice Civile.
10. Il Collegio dei Revisori redige una relazione sul bilancio annuale compilato dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine può verificare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà e può procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, a ispezioni e controlli. Deve segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni ed eventuali situazioni di potenziale squilibrio finanziario.
11. Il compenso dei Revisori non iscritti a Uni.C.A. è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

- L'art.16 dello Statuto viene modificato come segue:

“Art.15 – Direttore e Personale Amministrativo

1. La Capogruppo fornisce il personale necessario al funzionamento di Uni.C.A. ivi compreso il Direttore. Il relativo trattamento economico, come pure le spese generali inerenti all'ordinaria amministrazione di Uni.C.A., vengono sostenute dalla Capogruppo. Rimane peraltro a carico di Uni.C.A. ogni onere di gestione mobiliare, consulenza o prestazione professionale commissionate dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per i Consiglieri.
3. Il Direttore ha la responsabilità delle strutture amministrative di Uni.C.A. e cura il regolare svolgimento dell'attività amministrativa, applicando le delibere del Consiglio di Amministrazione e tenendo conto delle eventuali indicazioni fornitegli dal/dalla Presidente, cui riferisce almeno una volta al mese sull'attività di Uni.C.A.. Presenza, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire al Direttore anche le funzioni di Segretario di cui all'art. 12, comma 9, del presente Statuto.”

- L'art. 17 dello Statuto viene modificato come segue:

“Art. 16 – Elettorato”

1. L'Elettorato è formato da tutti gli Iscritti/Iscriette ad Uni.C.A. dipendenti delle Aziende del Gruppo UniCredit ai sensi dell'art. che risultino tali il mese antecedente quello in cui avvengono le elezioni.
2. L'elezione diretta dei rappresentanti degli Iscritti/Iscriette nell'Assemblea dei Delegati, nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei Revisori avviene con le modalità previste dal Regolamento Elettorale.
3. Il Presidente uscente del Consiglio di amministrazione di Uni.C.A. convoca gli Organi rinnovati per il loro insediamento e per l'assegnazione delle cariche previste entro trenta giorni dalla ricezione del verbale degli esiti elettorali da parte del Presidente del Comitato elettorale.”

Art. 3

Il presente Accordo e le ulteriori successive intese in materia verranno trasmessi al Consiglio di Amministrazione di Uni.C.A. per l'adozione di tutte le modifiche ivi disposte in osservanza delle vigenti previsioni statutarie.

Art. 4

Le Parti concordano di consentire l'estensione delle prestazioni di Uni.C.A. ai terzi non appartenenti all'attuale perimetro di riferimento di cui all'art. 4, punti 2 e 3, del vigente Statuto, anche adottando eventuali ulteriori modifiche dello Statuto tempo per tempo vigente nonché le soluzioni tecniche che si rendano necessarie. Resta confermata in ogni caso la centralità delle Parti istitutive firmatarie del presente Accordo.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le Parti concordano di proseguire il confronto per completare il processo di aggiornamento e adeguamento delle ulteriori previsioni statutarie e regolamentari di Uni.C.A.

UNICREDIT/Aziende del Gruppo

FABI

FIRST/Cisl

FISAC/Cgil

SINFUB

UGL Credito

UILCA

UNISIN